



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pavia, avv. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Valter Vernetti,

- OPPONENTE -

c o n t r o

COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco in carica,

- OPPOSTO -

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato parte opponente adiva il Giudice di Pace di Pavia per sentir pronunciare l'annullamento di quarantuno verbali di accertamento di violazione tutti emessi per la violazione dell'art.7 del codice della strada.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione opposta depositando documentazione e memoria difensiva.

All'udienza del 24.09.2025 parte opponente insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il giudice decideva come da separato dispositivo e contestuale motivazione dandone lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'opponente deve trovare parziale accoglimento.

Con i verbali impugnati è stata accertata la circolazione del veicolo dell'opponente nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Parte opponente assume che i verbali sono stati illegittimamente emessi in quanto era in possesso di regolare permesso di transito nella ztl, poi scaduto, e che per mera dimenticanza non aveva provveduto al rinnovo del permesso prima della scadenza dello stesso.

Dalla documentazione in atti risulta che i verbali sono stati tutti notificati diversi mesi dopo l'avvenuta commissione delle contestate infrazioni.

Pertanto, al momento della commissione delle infrazioni l'opponente non era a conoscenza delle stesse in quanto i relativi verbali non erano stati ancora notificati.

Se fosse stata contestata la prima infrazione nell'immediatezza del fatto, parte ricorrente avrebbe provveduto a richiedere il rinnovo del permesso e non continuato a porre in essere la medesima condotta.

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo è necessario l'elemento soggettivo, quanto meno della colpa e la sussistenza di tale elemento è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa.

Sul punto il Tribunale di Reggio Emilia ha statuito che “ *...il rilievo di colpa che può essere mosso all'automobilista è unico, ed è integrato dal fatto di avere dimenticato di rinnovare, pur avendone diritto, il permesso di circolazione; mentre non possono ritenersi*

assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l'ordinamento, per dolo o per colpa, le successive violazioni integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limitato, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione, e non lumeggiano, se prese singolarmente, la coscienza e volontà di porsi in contrasto con l'ordinamento, così come confermato dal fatto che dopo la notifica della prima contravvenzione, il permesso è stato rinnovato e nessun altro accesso ingiustificato si è verificato..."
(Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Seconda Civile Sentenza del 14.10.2014)

Pertanto, si ritiene che l'opponente non debba rispondere delle violazioni poste in essere successivamente alla prima infrazione e dopo la scadenza del permesso, non sussistendo l'elemento soggettivo neanche sotto il profilo della colpa bensì un errore sul fatto non determinato da colpa.

Conseguentemente questo Giudice deve procedere alla conferma del verbale di accertamento di violazione n.V/2 [REDACTED] del 27.03.2014 ed all'annullamento di tutti gli altri verbali opposti.

In relazione alla quantificazione della sanzione pecuniaria, l'art.23, comma 11, della legge n.689/81 consente al giudice di annullare in tutto o in parte il provvedimento impugnato, modificandolo anche limitatamente all'entità ed alla durata della sanzione comminata.

Alla luce di quanto sin qui esposto, in relazione al verbale confermato questo Giudice autorizza l'opponente al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a Euro 102,45.

In considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene di dover procedere all'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P. Q. M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ambrosini Silvia, conferma il verbale n. ~~V. 00000921/2023~~ del ~~27.03.2023~~ ed annulla gli altri verbali impugnati autorizzando l'opponente al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, pari a Euro 76,55.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Pavia, li 24.09.2025.

IL GIUDICE DI PACE

avv. ~~████████████████████~~